



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006
Fax 0942 20062

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 - GIUDIZIO AVV. MARIO INTILISANO CONTRO COMUNE DI MONGIUFFI MELIA - DECRETO INGIUNTIVO N. 399 DEL 28 FEBBRAIO 2018 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Addì 30 del mese di dicembre 2019 alle ore 17:00 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell'art. 48 dell'O. R. EE. LL.

Proceduto all'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri				Presenti	Assenti
n	Cognome	Nome			
1	Ardizzone	Sebastiana Marcella	x		
2	Mazzullo	Beatrice	x		
3	Siligato	Antonina Sebastiana	x		
5	Intilivano	Salvatore Leonardo	x		

Consiglieri			Presenti	Assenti
n.	Cognome	Nome		
6	Siligato	Gianmarco	x	
7	Bucceri	Mario Leonardo		x
8	Barra	Cosimo Giovanni		x
9	Siligato	Antonella		x

Assegnati	9
In Carica	9

Presenti	n. 6
Assenti	n. 3

		Presenti	Assenti
Sindaco	D'Amore Rosario L.	x	
Vice Sindaco	Longo Leonardo Salvatore	x	
Assessore	Curcuruto Carmen		x

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica
Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
Città Metropolitana di Messina
Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale

Su iniziativa del Sindaco Dott. Rosario Leonardo D'Amore
Responsabile dell'Area Tecnica: Arch. Carmelo Campailla
Responsabile del servizio: Arch. Carmelo Campailla

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – GIUDIZIO AVV. MARIO INTILISANO CONTRO COMUNE DI MONGIUFFI MELIA – DECRETO INGIUNTIVO N. 399 DEL 28 FEBBRAIO 2018 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

IL SINDACO

PREMESSO:

- che ai sensi del comma 1 dell'art. 194 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *“con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazioni, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile e da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”*;
- che l'art. 194, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- che il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità per gli enti locali ha chiarito che *“il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente [...]. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione delle delibera di Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte”*;
- che i requisiti che deve avere un debito per essere riconosciuto sono i seguenti: a) certezza, nel senso che deve effettivamente sussistere in capo all'ente un'obbligazione a dare; b) liquidità, nel senso che il soggetto creditore deve essere individuato, il debito definito nel suo preciso ammontare e l'importo determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; c) esigibilità, nel senso che il pagamento non deve essere dilazionato da temine o subordinato al verificarsi di una condizione;

RILEVATO:

- che con l'espressione *“sentenze esecutive”* contenuta nella lett. a) dell'art. 194, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si vuole fare riferimento tanto ai provvedimenti provvisoriamente

esecutivi quanto a quelli che sono oramai divenuti inoppugnabili per avere assunto l'autorità di cosa giudicata dal momento che la norma appena citata non contempla più la distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive -alla stregua di quanto, invece, faceva il d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77- e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto di dover recepire la modifica apportata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, all'art. 282 del codice di procedura civile, in virtù del quale la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti;

- che nella predetta nozione di "*sentenze esecutive*" devono intendersi ricompresi anche i decreti ingiuntivi, tanto quelli provvisoriamente esecutivi quanto quelli che hanno assunto l'autorità di cosa giudicata;

- che, in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo al Consiglio Comunale, il quale non può in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- che, sempre secondo quanto affermato dalla giurisprudenza contabile, il riconoscimento da parte del Consiglio di un debito derivante da una sentenza esecutiva svolge una funzione meramente ricognitiva e di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio;

- che, pertanto, il riconoscimento da parte del Consiglio di un debito derivante da una sentenza esecutiva non è quello di riconoscere la legittimità di un debito che già esiste quanto piuttosto quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

OSSERVATO:

- che l'Avv. Mario Intilisano ebbe a svolgere, per conto del Comune di Mongiuffi Melia, l'incarico di segretario di un collegio arbitrale costituito al fine di dirimere una vertenza che vedeva coinvolto l'ente;

- che con ordinanza del 7 luglio 2011 il suddetto collegio arbitrale ha determinato in € 1.500,00, oltre accessori di legge, l'indennità spettante all'Avv. Mario Intilisano per l'attività professionale sopra richiamata;

- che, non avendo mai ricevuto i propri compensi per l'attività professionale in questione, con ricorso del 4 gennaio 2018 l'Avv. Mario Intilisano, rappresentato e difeso da sé stesso, ha richiesto al Giudice di Pace di Messina di emettere decreto ingiuntivo con cui ordinare al Comune di Mongiuffi Melia il pagamento in proprio favore della somma di € 2.195, 49, oltre interessi dal 7 luglio 2011 fino al soddisfo ed oltre alle spese del procedimento monitorio in questione;

- che, in totale accoglimento del suddetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 399 del 28 febbraio 2018, notificato al Comune di Mongiuffi Melia il 17 aprile 2019, che si allega alla presente proposta sub lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, il Giudice di Pace di Messina ha condannato l'ente al pagamento in favore dell'Avv. Mario Intilisano dei compensi al medesimo spettanti per l'attività professionale di cui sopra nella misura di € 2.195, 49, oltre interessi a decorrere dal 7 luglio 2011, ed oltre alle spese del procedimento monitorio, quantificate in € 576, 00, di cui € 500, 00 per compensi ed € 76, 00 per spese vive;

- che il suddetto decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini di legge e ha, pertanto, assunto l'autorità di cosa giudicata;

- che gli interessi maturati dal 7 luglio 2011 sulla somma di € 2.195, 49, risultano pari ad € 188, 95, come da prospetto contabile a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Mongiuffi Melia e che viene allegato alla presente proposta sub lettera "B" per farne

parte integrante e sostanziale, di guisa che la somma che l'ente deve corrispondere in favore dell'Avv. Mario Intilisano per l'attività professionale svolta è pari ad € 2.384, 44;

- che le spese di giudizio da corrispondere all'Avv. Mario Intilisano per il procedimento monitorio sopra richiamato risultano complessivamente pari ad € 805, 56 (ovvero € 500, 00 per compensi, € 75, 00 a titolo di spese generali al 15%, € 23, 00 per CPA al 4% sull'importo di € 575, 00, € 131, 56 quale IVA al 22% sull'importo imponibile pari ad € 598, 00, ed € 76, 00 per spese vive);
- che dalla somma tra la sorte capitale e le spese processuali sopra indicate si evince che il totale dovuto dal Comune di Mongiuffi Melia all'Avv. Mario Intilisano in virtù del decreto ingiuntivo emarginato in oggetto è pari ad € 3.190, 00;

RITENUTO:

- che, per quanto sopra indicato, il debito maturato nei confronti dell'Avv. Mario Intilisano soddisfa tutti i requisiti per poter essere riconosciuto dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risultando certo, liquido ed esigibile;
- che appare necessario procedere al riconoscimento del debito maturato nei confronti dell'Avv. Mario Intilisano ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di evitare l'avvio di azioni legali tese al recupero delle somme dovute, con ulteriore aggravio delle spese a carico dell'ente;

VISTI:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE

- 1) di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, nella misura di € 3.190, 00, in favore dell'Avv. Mario Intilisano e nascente dal decreto ingiuntivo n. 399 del 14 febbraio 2018 del Giudice di Pace di Messina, esecutivo ai sensi di legge;
- 3) di DARE ATTO che il debito riconosciuto troverà integrale copertura sul capitolo 138/5 del bilancio d'esercizio 2019/2021, esercizio 2019;
- 4) di DEMANDARE alla Giunta Municipale ed agli uffici comunali competenti, ciascuno per le proprie competenze, l'adozione di qualsiasi atto risulti necessario per provvedere al pagamento degli importi dovuti in favore dell'Avv. Mario Intilisano;
- 5) di DEMANDARE al Segretario Comunale la trasmissione dell'atto che sarà deliberato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

